

## TRIBUNALE

### Sentenza del Tribunale del 13 dicembre 2012 — Versalis e Eni/Commissione

(Causa T-103/08) <sup>(1)</sup>

*(«Concorrenza — Intese — Mercato della gomma cloroprene — Decisione che constata un'infrazione all'articolo 81 CE — Fissazioni dei prezzi e ripartizione del mercato — Imputabilità del comportamento illecito — Obbligo di motivazione — Diritti della difesa — Prova della partecipazione all'intesa — Infrazione unica e continuata — Ammende — Gravità e durata dell'infrazione — Recidiva — Effetto dissuasivo — Circostanze attenuanti — Limite massimo del 10 % del fatturato — Collaborazione — Comunicazione sulla cooperazione del 2002 — Parità di trattamento — Proporzionalità»)*

(2013/C 38/28)

Lingua processuale: l'italiano

#### Parti

Ricorrenti: Versalis SpA, già Polimeri Europa SpA (Brindisi); e Eni SpA (Roma) (rappresentanti: inizialmente M. Siragusa, G.M. Roberti, F. Moretti, I. Perego, F. Cannizzaro, V. Ruotolo, V. Larocca e D. Durante, successivamente M. Siragusa, G.M. Roberti, F. Moretti, I. Perego, F. Cannizzaro, V. Larocca e D. Durante, avvocati)

Convenuta: Commissione europea (rappresentanti: V. Di Bucci, G. Conte e V. Bottka, agenti)

#### Oggetto

In via principale, domanda di annullamento parziale della decisione C(2007) 5910 def. della Commissione, del 5 dicembre 2007, relativa ad un procedimento ai sensi dell'articolo 81 [CE] e dell'articolo 53 dell'accordo SEE (Caso COMP/38629 — Gomma cloroprene) nella parte in cui riguarda le ricorrenti, e, in subordine, una domanda di annullamento o di riduzione dell'importo dell'ammenda inflitta in solido alle ricorrenti con tale decisione

#### Dispositivo

- 1) L'importo dell'ammenda inflitta in solido all'Eni SpA e alla Versalis SpA per l'infrazione constatata all'articolo 1, lettera d), della decisione C(2007) 5910 def. della Commissione, del 5 dicembre 2007, relativa ad un procedimento ai sensi dell'articolo 81 [CE] e dell'articolo 53 dell'accordo SEE (Caso COMP/38629 — Gomma cloroprene) è fissato in EUR 106 200 000.
- 2) Il ricorso è respinto quanto al resto.
- 3) L'Eni e la Versalis supporteranno quattro quinti delle proprie spese nonché quattro quinti delle spese della Commissione europea. La Commissione supporterà un quinto delle proprie spese nonché un quinto delle spese dell'Eni e della Versalis.

<sup>(1)</sup> GU C 92 del 12.4.2008.

### Sentenza del Tribunale del 13 dicembre 2012 — Hairdreams/UAMI — Bartmann (MAGIC LIGHT)

(Causa T-34/10) <sup>(1)</sup>

*[«Marchio comunitario — Opposizione — Domanda di marchio comunitario denominativo MAGIC LIGHT — Marchio nazionale denominativo anteriore MAGIC LIFE — Impedimento relativo alla registrazione — Rischio di confusione — Articolo 8, paragrafo 1, lettera b), del regolamento (CE) n. 207/2009»]*

(2013/C 38/29)

Lingua processuale: il tedesco

#### Parti

Ricorrente: Hairdreams HaarhandelsgmbH (Graz, Austria) (rappresentante: G. Kresbach, avvocato)

Convenuto: Ufficio per l'armonizzazione nel mercato interno (marchi, disegni e modelli) (rappresentante: S. Schöffner, agente)

Controinteressato dinanzi alla commissione di ricorso dell'UAMI, interveniente dinanzi al Tribunale: Rüdiger Bartmann (Gladbeck, Germania)

#### Oggetto

Ricorso proposto avverso la decisione della quarta commissione di ricorso dell'UAMI del 18 novembre 2009 (procedimento R 656/2008-4), relativa ad un procedimento d'opposizione tra Rüdiger Bartmann e la Hairdreams HaarhandelsgmbH.

#### Dispositivo

- 1) Il ricorso è respinto.
- 2) La Hairdreams HaarhandelsgmbH è condannata alle spese.

<sup>(1)</sup> GU C 100 del 17.4.2010.

### Sentenza del Tribunale del 13 dicembre 2012 — Grecia/Commissione

(Causa T-588/10) <sup>(1)</sup>

*(«FEAOG — Sezione “Garanzia” — Spese escluse dal finanziamento — Seminativi — Uve secche — Tabacco greggio — Misure specifiche per taluni prodotti agricoli in favore delle isole minori del mar Egeo — Carni ovine e caprine — Condizionalità — Proporzionalità»)*

(2013/C 38/30)

Lingua processuale: il greco

#### Parti

Ricorrente: Repubblica ellenica (rappresentanti: I. Chalkias, E. Leftheriotou e X. Basakou, agenti)

*Convenuta:* Commissione europea (rappresentanti: D. Triantafyllou, H. Tserepa-Lacombe e A. Markoulli, agenti)

### Oggetto

Domanda di annullamento della decisione 2010/668/UE della Commissione, del 4 novembre 2010, che esclude dal finanziamento dell'Unione europea alcune spese effettuate dagli Stati membri nell'ambito del Fondo europeo agricolo di orientamento e di garanzia (FEAOG), sezione Garanzia, del Fondo europeo agricolo di garanzia (FEAGA) e del Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale (FEASR) (GU L 288, pag. 24), nella parte in cui tale decisione esclude talune spese effettuate dalla Repubblica ellenica

### Dispositivo

- 1) Il ricorso è respinto.
- 2) La Repubblica ellenica è condannata alle spese.

(<sup>1</sup>) GU C 89 del 19.3.2011.

### Sentenza del Tribunale del 13 dicembre 2012 — pelicantravel.com/UAMI — Pelikan (pelikan)

(Causa T-136/11) (<sup>1</sup>)

[«**Marchio comunitario — Procedimento di dichiarazione di nullità — Marchio comunitario figurativo pelikan — Impedimento assoluto alla registrazione — Assenza di malafede del richiedente — Articolo 52, paragrafo 1, lettera b), del regolamento (CE) n. 207/2009**»]

(2013/C 38/31)

Lingua processuale: l'inglese

### Parti

*Ricorrente:* pelicantravel.com s.r.o. (Bratislava, Slovacchia) (rappresentante: avv. M. Chlipala)

*Convenuto:* Ufficio per l'armonizzazione nel mercato interno (marchi, disegni e modelli) (rappresentante: A. Folliard-Monguiral, agente)

*Controinteressata dinanzi alla commissione di ricorso dell'UAMI, interveniente dinanzi al Tribunale:* Pelikan Vertriebsgesellschaft bmH & Co. KG (Hannover, Germania) (rappresentante: avv. A. Nordemann)

### Oggetto

Ricorso proposto contro la decisione della seconda commissione di ricorso dell'UAMI del 9 dicembre 2010 (procedimento R 1428/2009-2), relativa ad un procedimento di dichiarazione di nullità tra la pelicantravel.com s.r.o. e la Pelikan Vertriebsgesellschaft mbH & Co. KG.

### Dispositivo

- 1) Il ricorso è respinto.
- 2) La pelicantravel.com s.r.o. è condannata alle spese.

(<sup>1</sup>) GU C 139 del 7.5.2011.

### Sentenza del Tribunale del 13 dicembre 2012 — Commissione/Strack

(Cause riunite T-197/11 P e T-198/11 P) (<sup>1</sup>)

[«**Impugnazione — Funzione pubblica — Funzionari — Accesso ai documenti — Articoli 26 e 26 bis dello Statuto — Regolamento (CE) n. 1049/2001 — Competenza del Tribunale della funzione pubblica — Irricevibilità del ricorso in primo grado — Insussistenza di atto lesivo — Articolo 90, lettera a), del regolamento di procedura**»]

(2013/C 38/32)

Lingua processuale: il tedesco

### Parti

*Ricorrente:* Commissione europea (Rappresentanti: P. Costa de Oliveira e B. Eggers, agenti)

*Altra parte nel procedimento:* Guido Strack (Colonia, Germania) (Rappresentante: avv. H. Tettenborn)

### Oggetto

Due impugnazioni dirette all'annullamento della sentenza del Tribunale della funzione pubblica dell'Unione europea (Seconda Sezione) del 20 gennaio 2011, Strack/Commissione (F-121/07, non ancora pubblicata nella Raccolta).

### Dispositivo

- 1) Le cause T-197/11 e T-198/11 sono riunite ai fini della presente sentenza.
- 2) La sentenza del Tribunale della funzione pubblica dell'Unione europea (Seconda Sezione) del 20 gennaio 2011, Strack/Commissione (F-121/07, non ancora pubblicata nella Raccolta), è annullata nella parte in cui detto Tribunale si è considerato competente a conoscere di un ricorso di annullamento contro una decisione adottata in forza del regolamento n. 1049/2001.
- 3) L'impugnazione nella causa T-198/11 P è respinta.
- 4) Il sig. Guido Strack supporterà le proprie spese nelle cause T-197/11 P e T-198/11 P, nonché le spese sostenute dalla Commissione europea nella causa T-198/11 P.
- 5) La Commissione europea supporterà le proprie spese nella causa T-197/11 P.